



IN PRIMO PIANO

[Ministero
dell'Interno
Circolare
26/05/2011
n.4027](#)



Riapertura delle frontiere per gli esclusi dalla sanatoria del 2009: il Ministero fa *dietro front*.

Il Ministero dell'Interno, con circolare n.4027 del 26 maggio 2011, smentendo le indicazioni fornite prima, con circolare [prot. n.3958 del 24 maggio 2011](#), che riaprivano la possibilità di emersione per le colf e badanti che avevano aderito alla sanatoria del 2009 e si erano visti rigettare l'istanza a causa del mancato rientro in patria dopo l'ordine di espulsione della questura. Ora si attendono dal Ministero nuovi chiarimenti in materia.

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

[Parlamento
Europeo e
Consiglio
Regolamento \(UE\)
05/04/2011
n.492/2011
G.U.U.E.
27/05/2011
L141](#)



Libera circolazione dei lavoratori nell'Unione Europea.

È stato pubblicato nella G.U.U.E. il Regolamento n.492/11 del 5 aprile, che disciplina la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, in particolare per quanto riguarda le tutele riservate ai lavoratori e alle proprie famiglie.

Fra le altre previsioni si segnala il principio secondo cui il lavoratore comunitario *"gode in particolare, sul territorio di un altro Stato membro, della stessa priorità riservata ai cittadini di detto Stato, per l'accesso agli impieghi disponibili"*. Ne deriva che non sono più applicabili le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o le pratiche amministrative di uno Stato membro che:

- limitano o subordinano a condizioni non previste per i suoi cittadini la domanda e l'offerta d'impiego, l'accesso all'impiego e il suo esercizio da parte degli stranieri comunitari;
- hanno per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stati membri dall'impiego offerto.

TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO

[Regione Puglia
Comunicato
G.U.
31/05/2011
n.125](#)



Regione Puglia: modificate le aliquote dell'addizionale regionale.

È stato pubblicato nella G.U. n.125 del 31 maggio 2011 il comunicato della Regione Puglia che stabilisce le nuove aliquote dell'addizionale regionale da applicare dal periodo di imposta in corso alla data di adozione del decreto, che sono pari alle seguenti:

- per i redditi sino a euro 15.000,00: 1,2%;
- per i redditi compresi tra euro 15.001,00 e sino ad euro 28.000,00: 1,2 %;
- per i redditi compresi tra euro 28.001,00 e sino ad euro 55.000,00: 1,4 %;
- per i redditi compresi tra euro 55.001,00 e sino ad euro 75.000,00: 1,4 %;
- per i redditi superiori a euro 75.001,00: 1,4 %.

In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall'art.11 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, l'aliquota dell'addizionale pari all'1,2 per cento, permarrà sul primo e sul secondo scaglione di reddito, mentre l'aliquota dell'addizionale pari a 1,4 per cento permarrà sui successivi scaglioni.